

Normativa e prassi

Fatture per il “tax free shopping”: con Otello 2.0 niente esterometro

7 Febbraio 2019

L’Agenzia delle entrate ribadisce il principio dell’unico adempimento (Once) sufficiente a soddisfare qualunque altro obbligo comunicativo previsto dalla normativa fiscale



I contribuenti che emettono fatture per le operazioni “*tax free shopping*” e che inviano correttamente i dati al sistema Otello 2.0 sono esonerati dall’invio dell’esterometro. Ciò in applicazione del principio dell’unico adempimento, che vale anche per lo spesometro. È, in sintesi, quanto precisato dall’Agenzia nella **consulenza giuridica 8/2019**.

Quesito

Gli operatori economici che emettono fatture per le operazioni “*tax free shopping*” sono esonerati dalla trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni effettuate verso soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato (esterometro)?

Risposta

L’invio dell’esterometro è previsto dall’**articolo 1**, comma 3-*bis*, Dlgs 127/2015, in base al quale i soggetti passivi Iva residenti o stabiliti in Italia sono tenuti a trasmettere telematicamente all’Agenzia delle entrate i dati relativi alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti in Italia (fatta eccezione per le operazioni per le quali è stata emessa una bolletta doganale e sono state emesse o ricevute fatture elettroniche).

Per quanto riguarda specificamente il *tax free shopping*, vale a dire le cessioni di beni effettuate nei confronti di soggetti non passivi d’imposta domiciliati o residenti fuori dall’Ue (secondo le regole e i limiti previsti dall’articolo 38-*quater*, Dpr 633/1972), a partire dal 1° settembre 2018

l'emissione delle relative fatture deve essere effettuata dal cedente in modalità elettronica (**articolo 4-bis**, DI 193/2016, come modificato dalla legge di bilancio 2018).

Il sistema attraverso il quale i contribuenti interessati possono gestire l'emissione e la trasmissione delle fatture *tax free shopping* in modalità elettronica è Otello, (*Online tax refund at exit: light lane optimization*) nella versione **2.0** disponibile sul sito dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

Con la determinazione 22 maggio 2018, **n. 54088** è stato previsto, tra l'altro, che i dati di competenza dell'Agenzia delle entrate trasmessi a Otello 2.0 sono automaticamente messi a disposizione in un'apposita area riservata per consentire, con un solo invio da parte del cedente, di assolvere anche gli adempimenti comunicativi di natura fiscale.

Alla luce di queste considerazioni, l'Agenzia precisa che nell'ambito del *tax free shopping* l'invio dei dati delle fatture emesse al sistema Otello 2.0 rappresenta un adempimento sufficiente a soddisfare qualunque altro obbligo comunicativo di natura fiscale, compreso l'esterometro.

Peraltro, conclude l'Agenzia, questo principio dell'unico adempimento vale anche per lo "spesometro". Di conseguenza, a fronte della corretta emissione delle fatture in modalità elettronica tramite Otello 2.0, si è esonerati anche dall'invio dello spesometro (che, sebbene sia stato abrogato dalla legge di bilancio 2018 a partire dal 1° gennaio di quest'anno, continua a valere per le operazioni effettuate in precedenza e va inviato entro il 28 febbraio 2019).

di
r.fo.

URL: <https://www.fiscooggi.it/rubrica/normativa-e-prassi/articolo/fatture-tax-free-shopping-otello-20-niente-esterometro>